

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA  
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Gianluigi Morlini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. OMISSIS/2013

promossa

da:

AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA

parte attrice

contro

SOCIETÀ S.R.L.

parte convenuta

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.

**FATTO**

La controversia trae origine dal decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto da SOCIETÀ S.R.L. nei confronti di OMISSIS quale titolare dell'impresa individuale Azienda AGRICOLA VITIVINICOLA, per il pagamento del prezzo relativo alla fornitura di merci ed alle opere svolte per la realizzazione di un vigneto.

Avverso l'ingiunzione ha proposto la presente opposizione il TITOLARE DELL'AZIENDA AGRICOLA, eccependo la presenza di vizi nell'opera svolta da controparte, ed in particolare la mancata legatura delle barbatelle, la piantagione delle viti fuori periodo ed in assenza di supporti, nonché carenze qualitative e tecniche in relazione all'intera prestazione effettuata.

Sulla base di tale narrativa, l'opponente ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo, ed in via riconvenzionale il pagamento del compenso per l'attività svolta da lui stesso e dalla di lui moglie OMISSIS, per le ore asseritamente lavorate al fine di sopperire alle manchevolezze della fornitura di controparte.

Costituendosi in giudizio, ha resistito la SOCIETÀ S.R.L., deducendo la decadenza dall'azione di garanzia per vizi in ragione della mancata tempestiva denuncia degli stessi nel termine di 60 giorni previsto dall'articolo 1667 c.c.; e comunque la totale infondatezza degli addebiti mossi, per essere la prestazione effettuata in piena conformità alle regole tecniche, e per non avere TITOLARE AZIENDA AGRICOLA e CONSORTE svolto alcuna attività integrativa.

Il Giudice allora procedente, dopo avere revocato la formula esecutiva apposta per errore al decreto ingiuntivo pur nella vigenza della sospensione dei termini di cui all'articolo 6 comma 2 D.L. n. 74/2012 conv. in L. n. 122/2012, ha istruito la causa con l'escussione di tutti i numerosi testi indotti dalle parti.

## DIRITTO

a) A fronte dell'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata da parte convenuta ai sensi dell'articolo 1667 c.c., in base ai pacifici principi generali sul riparto dell'onere probatorio, spettava all'opponente dar prova della tempestiva denuncia di tali vizi; ed infatti, l'opponente ha diligentemente allegato di avere denunciato detti vizi con un fax inviato il 26/10/2010 (cfr. pag. 3 citazione e documento 1 fascicolo di parte), ed ha offerto di provare l'invio di tale fax indicando il capitolo 19 nella propria memoria istruttoria.

Ciò detto, le risultanze probatorie non consentono però di ritenere raggiunta la prova dell'invio di tale fax, e quindi non consentono di superare l'eccezione di decadenza.

Infatti, la lettera di cui all'allegato 1 nulla prova in proposito, trattandosi di un foglio, peraltro nemmeno datato, in relazione al quale non vi è nessuna prova dell'invio a controparte tramite fax.

Né la prova di tale invio può ricavarsi dall'istruttoria testimoniale, atteso che i testi escussi o hanno negato la circostanza (teste OMISSIS, dipendente amministrativo della SOCIETÀ S.R.L.: "Non ho mai visto il documento che mi viene rammostrato e nulla so del suo contenuto. Posso dire che non è mai arrivato in ufficio in quanto mi occupo personalmente della ricezione della corrispondenza... Nulla so di contestazioni effettuate da TITOLARE AZIENDA AGRICOLA"; teste OMISSIS, capace di testimoniare in quanto mero socio della società di capitali convenuta, e quindi senza un interesse che possa giustificare la partecipazione al giudizio: "non abbiamo mai ricevuto il documento che mi viene rammostrato"); o hanno comunque riferito di nulla sapere (teste OMISSIS X, dipendente della SOCIETÀ S.R.L.: "Nulla so del documento che mi viene rammostrato"; teste OMISSIS X: "non ho mai visto il documento mi viene rammostrato"), ricordando peraltro precise circostanze fattuali incompatibili con l'avvenuto invio del fax di contestazione (sempre teste OMISSIS: "quello che posso dire è che quando ho eseguito il lavoro, TITOLARE AZIENDA AGRICOLA era molto contento, tant'è che mi diceva che mi avrebbe offerto una cena").

L'unica conferma relativa al preteso invio del fax proviene così dalla deposizione della teste Liliana Venturi, moglie dell'opponente TITOLARE AZIENDA AGRICOLA, la quale ha riferito di avere provveduto all'invio del documento.

Tuttavia, così come eccepito dalla difesa di parte opposta sin dall'udienza del 13/5/2015 prima dell'escussione della testimone, la stessa deve ritenersi incapace ai sensi dell'articolo 246 c.p.c., avendo un interesse che può legittimare la partecipazione al giudizio: infatti, poiché in riconvenzionale il TITOLARE DELL'AZIENDA AGRICOLA ha richiesto il compenso per il lavoro svolto da lui e dalla moglie OMISSIS ai fini di sanare i vizi asseritamente relativi alla prestazione effettuata da controparte, la CONSORTE stessa ben potrebbe, in questo giudizio, richiedere il pagamento dell'opera che si assume essere da lei svolta.

b) Sulla base di quanto sopra, è accoglibile l'eccezione di decadenza sollevata dalla difesa di parte convenuta in relazione alla azionata garanzia per vizi.

*Sentenza, Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini, n. 1327 del 07 dicembre 2017*

Ciò impone comunque il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, in quanto fondate su una garanzia per vizi dalla quale l'opponente è decaduta.

Detto rigetto può quindi essere effettuato, per il principio della ragione più liquida, anche senza prendere posizione sulla questione logicamente preliminare che dovrebbe essere affrontata ex art. 276 c.p.c., e cioè l'esistenza o meno dei dedotti vizi (esistenza *radicitus* contestata dall'opponente ed effettivamente non configurabile in ragione delle deposizioni dei testi OMISSIS).

Infatti, in ragione del citato principio della ragione più liquida, la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass. n. 2872/2017, Cass. n. 17214/2016, Cass. n. 5724/2015, Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).

Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).

Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall'attore; consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.

c) Alla luce di tutto quanto esposto, l'opposizione e la domanda riconvenzionale vanno rigettate, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, qui dichiarato esecutivo.

Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, norma da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore del 3/4/2014, così come previsto dall'art. 28 (cfr. espressamente Cass. n. 21205/2016, nonché anche la giurisprudenza di Cass. Sez. Un. nn. 17405-6/2012, Cass. nn. 18473/2012, 18551/2012, 18920/2012, ritenuta costituzionalmente non illegittima da Corte Cost. ord. n. 261/2013, formatasi sotto il vigore del precedente DM n. 140/2012 ma sicuramente applicabile anche al successivo DM 55/2014), sono quindi poste a carico della soccombente parte attrice opponente ed a favore della vittoriosa parte convenuta opposta, tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decum di causa.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 28/8/2017, all'udienza del 7/12/2013, ed in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e depositata telematicamente.

**P.Q.M.**

*Sentenza, Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini, n. 1327 del 07 dicembre 2017*

Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa

-rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo numero OMISSIS/2012 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 4-8/10/2012, qui dichiarato esecutivo;

-condanna TITOLARE AZIENDA AGRICOLA VITIVINICOLA a rifondere a SOCIETÀ S.R.L. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 13.000 per compensi, € 50 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie.

Reggio Emilia, 07/12/2017

**Il Giudice  
Dott. Gianluigi Morlini**

Tribunale di Reggio Emilia; sentenza 7/12/2017, n. 1327/2017;

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS